

carcasce. Tale deroga dovrebbe essere consentita anche per le carcasce di suini di razze autoctone aventi una particolare composizione corporea anatomica o che richiedano particolari modalità di commercializzazione tali da rendere impossibile una classificazione omogenea e standardizzata delle carcasce.

- (5) Per quanto concerne gli ovini, al fine di tener conto delle specificità degli stabilimenti e della stagionalità della macellazione è opportuno consentire agli Stati membri che applicano la classificazione delle carcasce di tali animali ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1308/2013 di esentare dalla classificazione alcuni macelli sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.
- (6) Per garantire, a livello di Unione, una classificazione uniforme delle carcasce di bovini di età non inferiore agli otto mesi e di ovini occorre precisare meglio le definizioni delle classi di conformazione e di stato di ingrassamento, di peso della carcassa e di colore della carne di cui all'allegato IV, parte A, punto III, e parte C, punto III, del regolamento (CE) n. 1308/2013. Per le carcasce di agnelli di peso inferiore ai 13 kg possono essere tuttavia utilizzati altri criteri.
- (7) L'allegato IV, parte A, punto III, del regolamento (CE) n. 1308/2013 prevede una classe di conformazione S per le carcasce di bovini con sviluppo muscolare con doppia groppa. Poiché questa classe di conformazione eccezionale è commercializzata solo in determinati Stati membri è opportuno prevedere per gli Stati membri la possibilità di non utilizzare la classe di conformazione S.
- (8) Tenuto conto del costante aumento della percentuale di carne magra delle carcasce di suino, la maggior parte di queste è classificata utilizzando unicamente due classi. È pertanto necessario autorizzare gli Stati membri a suddividere ulteriormente in sottoclassi le classi di carcasce di suino di cui all'allegato IV, parte B, punto II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, così da assicurarne la differenziazione.
- (9) Tenuto conto delle esigenze di mercato relative alla determinazione del valore commerciale delle carcasce di suino, dovrebbero inoltre essere autorizzati criteri di valutazione complementari a quelli relativi al peso e al tenore stimato di carne magra.
- (10) Al fine di garantire prezzi di mercato comparabili, l'allegato IV, parte A, punto IV, del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede un tipo di presentazione standard della carcassa. Per tener conto di alcune esigenze del mercato in materia di presentazione della carcassa occorre prevedere la possibilità per gli Stati membri di applicare una presentazione diversa da quella di cui all'allegato IV, parte A, punto IV, del regolamento (UE) n. 1308/2013 mediante l'applicazione di coefficienti correttori, ai fini della definizione dei prezzi di mercato.
- (11) Per tener conto delle prassi consistenti nell'asportazione del grasso esterno tradizionalmente seguite da alcuni Stati membri è opportuno consentire a questi ultimi di continuare ad avvalersene purché si soddisfino determinate condizioni.
- (12) Al fine di garantire la corretta applicazione delle tabelle unionali di classificazione e migliorare la trasparenza del mercato è opportuno specificare le condizioni e i metodi pratici di classificazione, pesatura e marchiatura delle carcasce di bovini di età non inferiore agli otto mesi, nonché di suini e ovini.
- (13) In caso di guasto tecnico al metodo di classificazione automatizzata si dovrebbero prevedere alcune deroghe, in particolare per quanto riguarda il termine stabilito per la classificazione e la pesatura delle carcasce.
- (14) La marchiatura delle carcasce dovrebbe essere effettuata al momento della classificazione. Gli Stati membri possono decidere di non bollare le carcasce nel caso in cui la procedura di registrazione ufficiale preveda un collegamento tra le carcasce e i risultati della classificazione, in particolare quando le carcasce vengono porzionate in tagli subito dopo la classificazione, il che ne rende superflua la marchiatura.
- (15) Per garantire l'accuratezza e l'affidabilità della classificazione delle carcasce di bovini di età non inferiore agli otto mesi, suini e ovini, la classificazione dovrebbe essere eseguita da addetti qualificati dotati di licenza o autorizzazione apposita, oppure utilizzando un metodo di classificazione autorizzato.
- (16) Al fine di autorizzare metodi di classificazione che permettano una valutazione diretta della conformazione e dello stato di ingrassamento delle carcasce di bovini di età non inferiore agli otto mesi e di ovini, nonché della percentuale di carne magra delle carcasce di suini, è possibile introdurre sistemi di classificazione basati su metodi statisticamente comprovati. L'autorizzazione dei metodi di classificazione dovrebbe essere subordinata al rispetto di condizioni e requisiti specifici.

